

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO
PER LA RACCOLTA E LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI
(T.I.A.)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 21.2.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 73 del 19.12.2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 19.3.2012

INDICE

Art. 1 - Contenuto del regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Istituzione della tariffa.....	Pag. 3
Art. 3 - Servizio di igiene urbana e gestore del servizio.....	Pag. 3
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione.....	Pag. 4
Art. 5 - Esclusioni	Pag. 4
Art. 6 - Commisurazione delle superfici.....	Pag. 6
Art. 7 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimen- to del servizio.....	Pag. 7
Art. 8 - Categorie di contribuenza e approvazione delle tariffe....	Pag. 7
Art. 9 - Procedimento di determinazione delle tariffe.....	Pag. 8
Art. 10 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche.....	Pag. 8
Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche.....	Pag. 9
Art. 12 - Esenzioni.....	Pag. 10
Art. 13 - Riduzioni ed agevolazioni.....	Pag. 10
Art. 14 - Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune	Pag. 11
Art. 15 - Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento.....	Pag. 11
Art. 16 - Denunce.....	Pag. 12
Art. 17 - Decorrenza della tariffa.....	Pag. 13
Art. 18 - Organizzazione dell'attività di controllo.....	Pag. 13
Art. 19 - Accertamento.....	Pag. 14
Art. 20 - Riscossione.....	Pag. 14
Art. 21 - Controllo dei dati.....	Pag. 14
Art. 22 - Accesso agli immobili.....	Pag. 15
Art. 23 - Accertamento per presunzione semplice.....	Pag. 15
Art. 24 - Controllo sullo smaltimento dei rifiuti speciali.....	Pag. 15
Art. 25 - Responsabilità della riscossione.....	Pag. 15
Art. 26 - Rimborsi.....	Pag. 16
Art. 27 - Contenzioso.....	Pag. 16
Art. 28 - Informazione	Pag. 16
Art. 29 - Disposizioni transitorie	Pag. 17
Art. 30 - Entrata in vigore	Pag. 17
Allegato A - Categorie.....	Pag. 18

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente, istituisce la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e integra la disciplina legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per a sua applicazione.

Art. 2

Istituzione della tariffa

- 1 Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali assimilati, come previsto dall'art. 21, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 22/1997, da applicare e determinare secondo le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 stesso e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.

Art. 3

Servizio di igiene urbana e gestore del servizio

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio.
2. Il servizio di igiene urbana (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati), è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio come imposto dall'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.
5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a

tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente regolamento.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della riscossione

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tariffa così quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tariffa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
5. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
6. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi inferiori all'anno, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente; in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
7. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento del servizio è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Art. 5
Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili;

- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
2. Non sono altresì soggetti a tariffa:
- a) le unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.
5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:
- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
 - b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
 - c) le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette a alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente da tariffa le superfici dei fondi agricoli;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di

ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale. E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

Art. 6

Commisurazione delle superfici

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.

Art. 7

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tariffa è dovuta in misura pari al 40% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

Art. 8

Categorie di contribuenza e approvazione delle tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe vengono deliberate dal Comune, su proposta del gestore del servizio, qualora questo sia affidato interamente in appalto ad un unico gestore esterno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione comunale dell'anno di riferimento, a valere per lo stesso anno.
3. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come introdotto dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora nel corso dell'anno comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal gestore del servizio, determinino un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, con conseguente mancata copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, le tariffe stesse possono essere modificate da parte della Giunta Comunale anche oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica con il gestore del servizio dell'inesistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possono evitare la modifica tariffaria. La modifica tariffaria non ha effetto retroattivo.

5. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo così come riportate nel piano finanziario.

Art. 9

Procedimento di determinazione delle tariffe

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:
 - a) copertura totale del costo del servizio;
 - b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl. Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999);
2. Oltre che ai principi sopra riportati la tariffa deve essere determinata in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".
3. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Art. 10

Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare, sia per i residenti sia per i non residenti, deve intendersi valido per l'anno di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, compreso il decesso di uno dei componenti il nucleo familiare che non sia intestatario unico della cartella della tariffa rifiuti, decorre dall'anno successivo.
2. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o

dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere adeguatamente documentata.

3. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a 6 e oltre componenti.
4. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni si assume il numero presunto di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero.
5. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati annualmente elaborati dalla Sezione Nazionale del Catasto dei Rifiuti, ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del D.P.R. 158/99, in base alle tabelle allegate al DPR 158/99. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 11

Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
2. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.
3. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 12
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

Art. 13
Riduzioni ed agevolazioni

1. Alla tariffa sono applicati, nella sua modulazione in sede della sua determinazione annuale, le riduzioni ed agevolazione di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997, per quanto concretamente applicabili;
2. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. 22/1997, è attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui al precedente articolo 9 del presente regolamento, in sede di approvazione delle tariffe, nella misura percentuale stabilita nella delibera di Giunta Comunale con adeguata motivazione.
3. Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 158/1999, sono stabilite dal Comune come riduzione percentuale sul coefficiente di adattamento K_a di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 suddetto ed in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.
4. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.
5. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione sul coefficiente della parte variabile della tariffa nella misura del 25 %, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel

caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente. L'istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio.

6. Il Comune concede una riduzione pari ad un terzo della parte variabile della tariffa per i seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b) contribuenti (singolo occupante oppure l'intero nucleo familiare) che trovandosi nelle condizioni di cui al punto a) precedente, risiedano o abbiano dimora abituale per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.
 - c) Locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche, destinate ad uso stagionale, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
7. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili.

Art. 14

Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.
2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

Art. 15

Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi non ricorrente.

3. Per il mercato settimanale del giovedì viene stabilita un'apposita tariffa all'interno del piano tariffario, già rapportata alla particolarità del servizio e al numero dei mercati annui.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
5. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 50, cifra pari al numero arrotondato di mercati annui.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa direttamente al gestore del servizio di cui all'articolo 3 del presente regolamento, o a personale comunale all'uopo incaricato, senza compilazione della denuncia. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, il gestore del servizio applicherà anche gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative disposte dall'Amministrazione comunale nel presente regolamento.

Art. 16 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, presentare denuncia al gestore del servizio prima dell'occupazione dei locali e comunque entro e non oltre il termine di un mese dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto in base alla tariffa dagli utenti, entro il termine di un mese dell'avvenuta variazione.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati.

Art. 17
Decorrenza della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione giuridica.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio del Gestore del servizio, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. L'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.
6. Non si procede all'abbuono o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00.

Art. 18
Organizzazione dell'attività di controllo

1. Per assicurare un'efficace controllo ai fini di evitare elusioni dal pagamento, il gestore del servizio, nel caso di affidamento in appalto del servizio, e gli uffici comunali competenti, anche tra di loro, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa.
2. In particolare:
 - a) Ufficio Tributi:
deve curare la gestione dell'entrata e la sua riscossione, compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati.
 - b) Ufficio Ecologia:
collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.
 - c) Ufficio Polizia Municipale – Sviluppo Economico:
deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi o direttamente dal gestore del servizio.
 - d) Ufficio Anagrafe:
deve assicurare la tempestiva comunicazione al gestore del servizio, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa.
3. Tutti gli uffici comunali suddetti, coordinati sotto la responsabilità del Segretario Comunale, devono assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'elusione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 19
Accertamento

1. In caso di mancate denunce o di infedeli o incomplete denunce, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il gestore del servizio provvede ad emettere apposito avviso invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione, calcolando l'esatto ammontare della tariffa dovuta o della maggiore tariffa dovuta in base ai rilievi, maggiorando l'importo degli interessi al saggio legale ed applicando le eventuali sanzioni previste dagli artt. 50 e ss. del D.Lgs. 22/97, per le violazioni in esso previste, ed invitando il soggetto debitore al pagamento entro il termine di 60 giorni.

Art. 20
Riscossione

1. La riscossione della tariffa è di competenza del Comune, il quale può affidarla al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora sia appaltato l'intero servizio ad un unico soggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 13, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in base ad apposita convenzione, la quale deve prevedere anche i termini entro i quali gli utenti debbono versare la tariffa e la eventuale rateizzazione del versamento.
2. Per la riscossione si procede tramite ruolo ai sensi dell'art. 49, comma 15, del D.Lgs. 22/1997 emessi in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con affidamento della riscossione ad apposito concessionario ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
3. Nel caso che la riscossione resti di competenza del Comune, questi può affidarla all'esterno ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 21
Controllo dei dati

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; il gestore del servizio esterno può utilizzare dati legittimamente acquisiti e comunicati dal Comune anche tramite altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici.

Art. 22
Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, ovvero dal gestore del servizio esterno, alla rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune, a seguito di richiesta dell'Ufficio Tributi o del gestore del servizio.

Art. 23
Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'addebito della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24
Controllo smaltimento rifiuti speciali

1. Per le attività produttive escluse da tariffa quali produttrici di rifiuti speciali pericolosi o speciali non assimilati agli urbani, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il Comune, ovvero il gestore del servizio, oltre ai controlli indicati agli articoli precedenti, è tenuto, in collaborazione tra i vari Uffici dell'Ente, ad inviare i nominativi dei soggetti suddetti alla competente Azienda A.S.L. per le verifiche in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali.

Art. 25
Responsabilità della riscossione

1. Responsabile della riscossione della tariffa è il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel caso in cui il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è soggetto esterno all'Ente, è necessario il previo affidamento del Comune ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 26
Rimborsi

1. Per i rimborsi si prevede che:
 - a) l'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto d'ufficio dal gestore del servizio, entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, ovvero dall'avvenuta conoscenza del diritto dell'utente a non sottostare alla tariffa;
 - b) in ogni altro caso l'abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;
 - c) sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuto pagamento al gestore delle somme riconosciute come non dovute.
2. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00.

Art. 27
Contenzioso

1. Il contenzioso è affidato alla giustizia ordinaria presso il foro competente territorialmente, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 28
Informazione e adempimenti

1. Il competente Ufficio Comunale deve provvedere affinché il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative vengano portati, a tempo utile, a conoscenza degli utenti.
2. Il competente Ufficio Comunale, ovvero il gestore del servizio nel caso di affidamento esterno del servizio complessivo, dovranno adempiere a tutti gli obblighi di legge inerenti, previsti dalle norme in vigore, in particolare relativamente a:
 - a) Piano Finanziario degli Interventi;
 - b) Relazione allegata al Piano di cui al punto precedente;
 - c) Definizione dei dati relativi alle componenti di costo della tariffa.
3. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti in base agli obblighi di legge e nei termini da esse previsti.

Art. 29
Disposizioni transitorie

- 1 Per il calcolo della tariffa si applica il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 22/1997, così come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl.Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999), ed è disposto dall'Amministrazione, di concerto con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di base di cui allo stesso art. 49 del D.Lgs. 22/97, con l'apposito atto amministrativo debitamente motivato circa le proprie determinazioni.
2. L'amministrazione, in base alla percentuale di copertura dei costi del servizio per l'anno precedente, determina la tariffa sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 30
Entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2003.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

CATEGORIA	DESCRIZIONE
-----------	-------------

A Utenze domestiche

- A.1 Utenze domestiche con un componente
- A.2 Utenze domestiche con due componenti
- A.3 Utenze domestiche con tre componenti
- A.4 Utenze domestiche con quattro componenti
- A.5 Utenze domestiche con cinque componenti
- A.6 Utenze domestiche con sei o più componenti

B Utenze non domestiche

- B.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- B.2 Cinematografi e teatri
- B.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- B.4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
- B.5 Stabilimenti balneari
- B.6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione
- B.7 Alberghi con ristorante
- B.8 Alberghi senza ristorante
- B.9 Case di cura e di riposo
- B.10 Ospedali
- B.11 Uffici, agenzie, studi professionali
- B.12 Banche ed istituti di credito
- B.13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
- B.14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
- B.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- B.16 Banchi di mercato beni durevoli
- B.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- B.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- B.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- B.20 Attività industriali con capannoni di produzione

- B.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- B.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- B.23 Mense, birrerie, amburgherie
- B.24 Bar, caffè, pasticcerie
- B.25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
- B.26 Plurilicenze alimentari e miste
- B.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- B.28 Ipermercati di generi misti
- B.29 Banchi di mercato generi alimentari
- B.30 Discoteche, night club